UNDECIMO DIALOGO

DELLE LEGGI

Digitized by Google

Digitized by Google

612.h9h

15

UNDECIMO

DIALOGO

DELLE LEGGI

DI

PLATONE

TRADOTTO IN LINGUA TOSCANA DA DARDI BEMBO.

ROMA

PER GIUSEPPE BRANCADORO E C.

TIPOGRAFO — EDITORE

Via del Corso incontro il Caffè delle case brugiate N. 90.

ANNO MDCCCXXXII.

Digitized by Google

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

D. CARLO BONAPARTE

PRINCIPE DI MUSIGNANO

ECC. ECC.

La straordinaria perizia, di cui l'Eccellenza Vostra è fornita in tutte le parti della storia naturale è nota non solo a tutti gli studiosi della medesima ma ne fà fede eziandio l'immensa collezione d'oggetti riguar-

Digitized by Google

danti la medesima che l'Eccellenza Vostra possiede di rettili, di volatili, e di ogni genere di animali; che fin dall' America ha fatto venire quà in Roma, e che forma uno de' più belli ornamenti degni di studio e di curiosità della villa Paolina, ove dimora l'Eccellenza Vostra. La quale siccome non è meno commendabile per questa sua dottrina che per la rara gentilezza sua, onde non è avara di far mostra di queste cose a tutti gli intelligenti e curiosi della storia naturale, non meno che ai professori stessi della medesima, i quali al vedere questi oggetti ed al sentirne ragionare l' Eccellenza Vostra confessano di partirne ogni volta più ricchi di sempre nuove scoperte e di sempre maggiori cognizioni; così non vi sarebbero parole abbastanza degne e che a Lei meritamente si convenissero, per tributarle quelli encomii che per queste due sorpren-

denti qualità che in Lei sono così maravigliosamente congiunte, le sarebbero al di sopra di tutti gli altri giustamente dovuti. Quindi è che essendo scarsi di parole per esprimerle i sentimenti della nostra ammirazione, osiamo in qualche modo esternarnela, presentandole uno di questi dialoghi di Platone che ristampiamo, pregandola di accettarlo sotto il suo patrocinio con quella sua rara bontà certamente non minore di quella venerazione, con cui ci pregiamo di essere.

Dell'Eccellenza Vostra

Di Roma li 23 Decembre 1831.

Umi, Dmi, Obbmi, Servi
GIUSEPPE BRANCADORO E COMP.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

ARGOMENTO

I due seguenti libri cioè l'undecimo ed il duodecimo, hanno una medesima e ad amendue comune *tesi dei patti e dei contratti*, sotto il qual nome generale intende tutte quelle cose che appartengono all'uso comune della vita e tra alcuni con iscambievole consenso vengono accordate o siano nude convenzioni che non hanno nè certo nome nè una presente causa dell' azione o siano col loro proprio nome determinate e con istipulazione concepite, come i testamenti, le tutele, la compra, la vendita ecc. In questo undecimo libro tratta de' contratti privati, e de' pubblici nel duodecimo, sebbene mesclia una cosa coll'altra, come dalla lettura apparisce. Noi abbiamo distinta in titoli separati la serie tutta di questo trattato, acciocchè di tutta la intera disputa possa il lettore più opportunamente giudicare: nel trattare di queste cose come ad un filosofo conveniva, apre tutti i fonti della naturale equità, che è il fondamento delle vere leggi, come altrove abbiamo detto, senza la quale le leggi non rappresentano la soda e viva effigie del vero diritto e della vera giustizia, ma ne sono so-

lamente un' ombra ed una imagine e si allontanano dagli ottimi principi della natura. Platone tratta de' principali contratti che versano nella vita umana, non tanto formandovi sopra le leggi, quanto additandone i fonti. Una bella prattica di questa teoria legale coll' esempio e l' aggiunta di molti casi si trova nobilmente insegnata nelle leggi romane, le quali hanno bisogno dell' aiuto e del soccorso della dottrina qui maravigliosamente insegnata dal nostro filosofo. Lo che qui dico incidentemente, acciocchè la gioventù, che si esercita nello studio delle leggi civili, a quella nobilissima scienza aggiunge la direzione di questa dottrina senza contentarsi dei rozzi commentarii dei volgari interpreti, da' quali in luogo d' insegnarsi la giurisprudenza, s' introduce la vana ciarla; di modo che in una scienza che più di tutte richiede la cognizione e l'uso della ragione s' imparano, e si adoperano le leggi senza la ragione medesima. Lo che è una grave assurdità ed inconvenienza. Dalle note poi si potrà vedere ciò che Platone particolarmente insegna sopra i contratti.

TEOREMI TRATTI DA QUESTA DISPUTA

1° La differenza del mio e del tuo si deve stabilire nella repubblica, e si deve opponere all'indiviaa comunità di cose, che confonde i dominii ed i possessi.

2° Male provvede a sè ed ai suoi chi con male arti possiede qualche cosa.

3° Essendo una cosa santa la differenza delle persone nella umana società, grande esser deve l'ossequio de' servi e dei liber-

ti verso i padroni.

4° Si devono cacciare le sozzure dell' avarizia principalmente nei conviti, che devono essere i legami dell' amicizia.

5° Come la fede è il vincolo dell' umana società, così l'inganno è la rovina e la distruzione della medesima.

6° Molte cose per se stesse buone divengono cattive, per l'abuso che se ne fà.

7° Trà queste v' è l'arte delle osterie: sopra le quali il legislatore deve prescrivere determinate leggi.

8° Tra gli umani contratti il più importante si è la dichiarazione dell'ultima volontà, cioè il testamento.

9° Questa dipende tutta dalla volontà, e dall' arbitrio del testatore, ma la volontà deve essere circoscritta dal consiglio e dall' autorità delle leggi.

10° Essendo giovevole alla repubblica che niuno faccia cattivo uso delle cose sue, necessario si rende che vi aieno opportune e giuste leggi sopra la facitura dei testamenti, acciocchè i delirii dei moribondi e le subornazioni dei malvagii non pregiudichino chi si sia.

11° La distinzione tra l' erede ed i legatarii è antichissima non solo per il diritto delle genti e civile, ma ancora per il diritto naturale: dovendosi conservare il capo della famiglia, mentre col mezzo degli altri figliuoli nascono e si propagano altre nuove famiglie.

12° Le leggi devono esattamente provvedere sopra le tutele:

ed il magistrato che è comune padre della patria deve aver singolar cura dei pupilli.

13° I pupilli sono raccomandati da Dio loro particolar difensore.

14° Si deve aver cura dei pupilli; perciocchè dev' esser venerabile l'autorità de' morti, i quali senza dubbio conservano la memoria dei suoi.

15° Ognuno deve considerare la comune sorte degli uomini e stabilire che ai suoi pupilli verrà fatto quello ch' egli medesimo avrà fatto agli altri.

16° Dovere di ogni tutore si è avere dei pupilli alla sua fede commessi la cura stessa che ha de' proprii figli, mentre anco sopra di quelli esercita la paterna autorità.

17° Le leggi devono provvedere che i patrimonii non vengano dalla discordia turbati, mentre sono il più sacro vincolo della umana società. Rimedio a queste discordie è il divorzio, e affinchè non manchi la prole per la morte di una delle parti e perchè alla prole che già esiste non manchi la educazione e la istituzione.

18° È una cosa divina l'ossequio che deggiamo ai genitori, i quali sono vive immagini di Dio. Dunque i genitori vecchi sono un sacro tesoro.

19° Siccome lo spreazare i genitori è una gravissima scelleraggine, così in una ben costumata città si deve questo delitto severamente punire.

20° Il magistrato non deve tollerare le ingiurie, le insane grida,

Digitized by Google

i libelli satirici, le maldicenze.

21° Dovendo ognuno procacciarsi il vivere colle arti oneste, non si deve la mendicità tollerare nella repubblica.

22° La ciaria è un gran male nella repubblica, e perciò dev'essere levata.

LEGGI TRATTE DA QUESTA DISPUTA

1° Non fare ad altri quello che non vorresti che a te fosse fatto.

2° Siccome tu non devi toglierti il mio malgrado, così nemmeno io il tuo contro tua voglia.

3° Tra i buoni si deve trattar bene e senza inganno.

4° Sopra le cose casualmente ritrovate si osservi lo stesso diritto che sopra i depositi.

5° Nei contratti si osservi quello che colla lingua si ha espresso.

6° Si osservi tuttociò che uno ha disposto in forma di eredità o di legato sopra la roba sua e quello che uno ha ordinato sopra la tutela dei suoi figli. Ma ogni buon cittadino nell'ultima sua disposizione prenda per norma l'autorità delle leggi.

7° Il magistrato padre comune abbia somma cura dei pupilli.

8° Il tutore sia obbligato a domare, difendere, e governare i suoi pupilli, come i suoi propri figli.

9° Si stabiliscano i giudizii contro i tutori sospetti.

10° Se il pupillo sarà ingiuriato, Iddio lo vendicherà.

Digitized by Google

11° Per i danni recati dai quadrupedi o dai servi, chi li ha sofferti può rivolgersi per il suo risarcimento contro il padrone dei medesimi.

12° Osservino costantemente i liberti l'ossequio dovuto ai loro padroni.

13° Chi ardisse valersi di veleno sia punito.

14° Si stabilisca in modo giovevole alla repubblica l'uso delle osterie.

15° La ciarla severamente si punisca.

Digitized by Google

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

DIALOGO UNDECIMO

OSPITE ATENIESE, CLINIA CRETENSE, MEGILO LACEDEMONE.

Segue al presente (1), che noi diciamo de' patti, che tra noi hanno bisogno di un' ordine decente, il

(1) Volendo trattare dei contratti, circa i quali versa una gran parte dell' umana società, prende la materia dal suo principio, essere una cosa iniqua il trattenersi le cose altrui contro il volere del padrone. La prima regola della legge naturale si è dare ad ognuno il suo, ed il non offendere alcuno; e le due parti delle leggi sopra i contratti sono l' astenersi dalle ingiurie e il dare ad ognuno il suo. Platone tratta distintamente di amendue questi capi, parlando in questo undecimo libro de' contratti privati, e nel duodecimo particolarmente de' pubblici, benchè nell'uno e nell' altro parli variamente di tutti due i soggetti. Coi nomi di mio e di tuo intende i dominii, ed i possessi delle cose. Primieramente secondo il suo costume persuade colle ragioni la legge; e poi stabilisce i castighi contro chi non l'osserva.

Digitized by Google

che è semplice cosa. Non tocchi alcuno in quanto è possibile le cose mie, nè delli miei, nè ne muova alcuna ancorchè minima, se non mel persuade; e io lo stesso eziandio farei, mentre avessi cervello nelle cose altrui. E primieramente quel tesoro che noi diciamo, che alcuno mise in deposito per se e per li suoi, che non era de' miei parenti, nè lo avrei desiderato di trovar mai; se 'l ritrovassi nol moverei, nè il communicherei cogli indovini consiglianti, che si riceva il deposito; perciocchè non mai tanto mi gioverebbe il danaro se il ricevessi, quanto accrescerei in grandezza di virtù di animo, e giustizia nol ricevendo; avendo fatto acquisto in vece di altra di miglior possessione, eleggendo di possedere innanzi giustizia nell' animo, che ricchezze nella sostanza; avvegnachè, dicendosi bene d' intorno a molte cose, che non siano da muoversi quelle, che sono immobili, ancora si direbbe d' intorno a questa, come sia ella una di quelle: ma si ha da credere eziandio alla fama volgata d' intorno a questo, che esse non giovino a' figliuoli. Se alcun poi non tenesse cura dei figliuoli, e dispreggiando il legislatore, levasse quello, che nè esso, nè alcun de' suoi depose, contro al voler di chi vel pose, corrompendo la legge bellissima e semplicissima, nè in modo alcuno ordinata da uomo vile (1); il qual disse, non levare le cose che

(1) Dei depositi, i quali sebbene appartengono ai giudizii di

tu non deponesti; questi due legislatori dispreggiando e tollendo non picciola cosa, la quale egli deposto non ebbe: ma alcuna volta grandissima quantità di tesoro che bisognerebbe, ch' ei patisse? dalla parte de' Dei, Iddio il conosce egli: ma chi primo il vedesse il denoncierebbe a' giudici. E se il delitto fosse commesso nella città agli edili: ma se in alcun luogo della piazza della città a chi tengono cura di essa piazza: ma se in alcun luogo della contrada, a chi tengono cura de' campi e a' prencipi loro. Ed in cotal guisa manifestatolo, la città manderebbe a Delfo, e ciò, che fosse detto dall' oracolo di Dio, così d' intorno al danaro, come a colui, che 'l mosse, farebbe la città, servendo agli oracoli divini; e chi diede lo indizio, se fia persona libera acquisti opinione di uomo virtuoso: e in contrario di vizioso, se sapendo l' avesse celato: ma se fia servo, che il denuncia; rendendosi il precio dalla città al padrone di lui sarà fatto libero bene: ma se il nascondesse, sarebbe condannato di morte. Dopo questa legge segue la stessa delle cose picciole e insieme delle grandi. Se alcun volendo o nò, avrà lasciato in qualche luogo alcuna cosa di suo, chi peravventura la ritrovasse la lasserebbe stare: pensando che la Dea del viaggio serbi queste cose consecratele dalla legge. Or qualunque, dispreggiata questa legge, le portasse a casa sua, se fosse servo, e di poco prezzo la roba, si batterebbe con molte battiture da qualunque se li

facesse incontro, e non fosse di manco di trent' anni: ma se civil persona, oltre al parere uomo incivile, e non partecipe di legge, renderebbe dieci volte più del prezzo di ciò, che egli mosse a chi lo lasciò. Quando (1) altri si lamenta, che si tenga da qualcheduno alcuna cosa grande o picciola delle sue, la quale egli confessa di avere: ma nega che sia di chi l' addimanda, se la cosa è in nota appresso al magistrato secondo la legge chiami al magistrato chi la tiene, e egli si appresenti, e palesata, se si ritrova scritto, che la roba sia dell' uno degli avversarii se la prenda egli, e si diparta: che se si ritrovasse, che non fosse nè dell' uno, nè dell' altro: ma di alcun' assente; chi non desse una bastevol malleveria di doverla dare allo assente, di cui ella fosse questi solamente sarebbe astretto deporla: ma non essendo scritta appresso a' magistrati la cosa, della quale si dubita, allora si deporrebbe appresso a tre più vecchi, fra i magistrati fino si desse la sentenza (2).

---

buona fede, divengono ciò nonostante di stretta ragione. Tratta di quella specie di deposito, col quale alcuno affida all'altrui custodia un qualche tesoro o altro: cosa si debba stabilire contro chi si appropria il deposito.

(1) Legge sopra le cose dubbie. Nota un caso particolare, dal quale si possono intendere gli altri simili.

(2) Legge sopra la manumissione in varii casi: del dovere del

E se quello è animale di che si contende, data la sentenza, chi perdè la causa restituisca a' magistrati la spesa degli alimenti. In tre giorni poi si fornisca da' prencipi questo giudicio. Chiunque ha intelletto meni là dove li piace il suo servo, per valersene onestamente di lui in cose pie, ancor conduca il fuggitivo per salute di lui in nome degli amici, e de' famigliari, che se altri avesse levato quasi servo alcun condotto alla libertà, chi lo conducesse il lascierebbe; ma il padrone da chi fosse tolto ragionevolmente lo leverebbe, se avesse tre degni mallevadori, altrimenti nò: e se alcuno contro gli ordini di questa legge lo levasse, sarebbe reò di violenza, e preso, restituirebbe il doppio del danno scritto a colui, da chi il levò. Ciascheduno eziandio possa sforzare il suo liberto, se da lui non viene accarezzato, o se non è amato bastevolmente: ma intendasi lui accarezzato, se ogni mese tre volte venisse alla casa del padrone e promettesse di esser presto a fare qualunque cosa li fosse giusta, e possibile. Poscia d'intorno al matrimonio facesse ciò, che gradisse al padrone; nè li fosse lecito d'acquistarsi ricchezze maggiori di quelle, che possedesse chi il liberò: ma desse al padrone ciò, che avesse di più. Il liberto poi non si fermi nella

liberto verso il padrone: del diritto di abitazione che compete al liberto.

città oltre venti anni: ma qual gli altri forestieri si parta ricevuti tutti i beni suoi: non persuadendolo al già suo padrone; e a' magistrati. Ma se i beni di alcun liberto, o forestiero eccedessero il terzo estimo il trigesimo giorno poi, che si fosse ritrovato questo fatto, si partirebbe ricevute le robe sue, nè li si concederebbe niuna facoltà più da' magistrati di fermarsi più oltre. Se alcun venisse conosciuto reo di non aver ubbidito a questa legge, condotto al giudicio si castigherebbe a morte; e si ridurrebbono nel pubblico i beni di lui. Queste cose conoscano i tribuni delle leggi, se non prima per i vicini, e arbitri eletti si saranno pacificati (1). Se alcun toccasse, come animale, o altra cosa, chi la avesse la renderebbe a colui, che la vendè o la donò legittimamente, e bastevolmente, o in qualunque altro modo validamente, e istabilmente la diede. E nello spazio di trenta giorni si ritrovi la verità, se egli ciò denunciò al cittadino, o all' abitante nella città: ma se a quei di fuori nello spazio di cinque mesi, de' quali quello sia il mese di mezzo, nel quale il sole si rivoglie dal cerchio dell' està a quello dell' inverno. Qualunque cose si cambiano comprando, e vendendo, si permutino nel luogo dedicato della piazza dando, e ricevendo, e dall' una, e dall' altra parte incontinente la roba, e il prez-

(1) Altri casi sopra le cose controverse.

Digitized by Google

zo, nè in verun altro luogo. Niuna compreda, e vendita poi si faccia a tempo (1). Che se altrimenti, e in altri luoghi si facesse la permutanza, non vi sarebbe niun giudicio di lei secondo la legge. Ma ne si renderebbe ragione d'intorno alle contribuzioni, e a' conviti se contribuissero certi danari, o altro per cagione di fare alcuna cosa di compagnia. Aspetti (2) il venditore necessariamente dieci giorni nella città, il quale ha ricevuto non manco di trenta dramme per prezzo della cosa venduta, e sia noto il suo alloggiamento al compratore. Ciò vogliamo che si faccia in cotal guisa per cagione delle querele, e delle giuste restituzioni, le quali d' intorno a questo sogliono avvenire: la giusta restituzione poi secondo le leggi dalla non giusta in cotal guisa si discerne. Quando alcuno avesse veduto un servo ammalato di frenesia, o di mal di pietra, o di rene, o di quel male, il qual chiamano sacro, o di qualunque altra malattia celata a molti,

---

(1) Legge contro la sordida avarizia per cause leggiere. Si nota un caso nel costume dei conviti.

(2) Legge sopra le cose vendute contro l' inganno: la difesa contro questo delitto appartiene, al giudicio di buona fede, che molto si estende nella umana società. L' inganno però dev' essere dalle leggi punito; e siccome in tutte le cose il ius civile regolato dalla natura distrugge la malizia e l' inganno, così nella vendita degli schiavi si deve schivare ogni inganno.

Digitized by Google

e lunga, e malagevole a sanarsi, di corpo, o di mente: se il medico il comperò, ovver gimnastico, non sia lecito restituirlo; ma nè anco quando il venditor averà detto innanzi la verità a qualunque compratore. Or se alcun artefice intelligente di cotal cose vendesse niente ad alcun' ignorante, o rozzo; chi la comperò, nello spazio di sei mesi d' intorno agli altri mali: ma d' intorno al male sacro per lo spazio d' un' anno intiero possa farne la restituzione. Il giudicio poi di cose tali, si tratti appresso a' medici, i quali si eleggeranno di commun parere i litiganti; e chi fia condannato paghi al compratore il doppio del prezzo di ciò, che egli vendè. Che se un' imperito ad un' imperito vendesse, come si è detto degli antedetti, si farebbe la restituzione e il giudicio; e chi fosse convinto deporrebbe il semplice prezzo. Quando alcuno avesse venduto un' omicida sapendolo ad uno, che il sapesse, nol restituirebbe: ma se a chi nol sapesse, allora il restituirebbe sì, quando se ne avvedesse il compratore; d' intorno a questo si starebbe al giudicio de' cinque più giovani de' custodi delle leggi. Ma se fosse giudicato, che egli il sapesse, primieramente secondo la legge degli interpreti si monderebbe la casa del compratore da peccati, e si restituirebbe a colui tre volte tanto, quanto ne fu il prezzo. Chi cambia danari in danari, o qualunque animali, e il rimanente delle altre cose tutte, che gli aggrada, non dia, nè riceva alcuna co-

sa adulterata, e osservi diligentemente questa legge. Ma propongasi eziandio a questa legge, come alle altre leggi lo essordio (1). Egli convien pensarsi, che l'adulterazione, il mendacio, e lo inganno siano quasi un genere solo, d'intorno a che è da biasimarsi il parlare di molti, i quali affermano, che si vale bene di questo, qualunque volta egli si fa opportunamente; e conciossiachè lascino indeterminato il tempo, il luogo, e il quando, offendono molto con questa voce, e se stessi e altrui. Or il legislatore non lascierà cotesto così indeterminato: ma doverà dichiararlo sempre con termini o maggiori o minori. Dunque al presente si determini in cotal guisa. Niuno dica bugia invocando i Dei, ovvero inganni, ovvero osi adulterare in parole, o in effetto alcuna cosa, se non vuole essere in odio a Dio, e quegli è d'esso, il quale facendo giuramenti falsi, non fa stima de' Dei. Poscia chi mentisce alla presenza de' migliori

(1) Legge sopra l'inganno. Le leggi civili levano tutte le astuzie essendo principio di legge naturale, che tra i buoni si deve trattar bene e senza inganno; e perciò è contro natura il guadagnare dall'altrui ignoranza: sicchè non può darsi una maggior scelleraggine, quanto il fingere probità e buona fede nell'essere maliziosi. Nota varii casi che appartengono a questa legge; stabilisce le pene e prescrive l'ordine dei giudicii contro queste fraudi di qualsisia sorte.

di lui. I migliori poi sono da più degli altri, come i più vecchi communemente de' più giovani, i padri de' figlinoli, gli nomini delle donne, e de' fanciulli, e i prencipi de' soggetti; i quali con gli effetti onorare è decevol cosa sì in ogni prencipato, sì nel civile massimamente, per cui cagione siamo caduti in questo ragionamento; perciocchè chiunque adultera nella piazza alcuna cosa, mentisce, e inganna: e invocati i Dei, giura il falso, contro a chi tengono cura delle cose venali, e alle loro ragioni, non avendo risguardo agli uomini, nè portando riverenza a' Dei. In vero egli è buona ordinazione il non imbrattar agevolmente i nomi de' Dei, nè rivoglierli quà e colá: ma tutte le cose, che ad essi pertengono osservar puramente, e castamente. Chi con queste ragioni non si persuadesse, con questa legge si astringerebbe. Chi vende alcuna cosa in piazza, non dia due prezzi mai alla sua roba, che si vende: ma come le avrà dato un semplice prezzo, non la vendendo a quel prezzo, se la porti indietro. Ancora lo stesso giorno non addimandi prezzo nè maggior, nè minore; la lode poi di ciò che si vende, e il giuramento sia forte lontano. Chi trasgredisse questa legge, qualunque cittadino di non manco che di trent' anni, il castigherebbe battendolo senza pena: ma non si curando, nè ubidendo, si terrebbe per traditor di legge. Chi poi non potesse ubidire a queste parole, e vendesse alcuna cosa adulterata, chiunque se ne avvede,

potendolo accusare, lo accusi alla presenza de' magistrati, e il servo, o inquilino porti seco la cosa adulterata: ma il cittadino non accusandolo, si terrebbe per malvagio, quasi lo avesse levato a' Dei ma accusandolo il deporrebbe a' Dei presidenti alla piazza. Or chi si manifestasse vender alcuna cosa tale, oltre, che si priverebbe della cosa adulterata, eziandio si batterebbe pubblicamente con tante mazzate, quante state fossero le dramme, che egli l' avesse venduta, dichiarata la ragione con la voce del banditore; perchè ei si battesse. Or chi terranno cura delle cose venali, e i custodi delle leggi investighino diligentemente dagli uomini periti di queste cose le adulterazioni, e malizie de' venditori; e scrivano in pubblico ciò, che dee fare il venditore, e che nò, e lo pongano in una colonna innanzi a chi tiene la cura della piazza scrivendo, che siano leggi dichiaranti il bisogno di lei. Delle leggi poi degli edili a sufficienza di sopra ne abbiamo detto, e se alcuna cosa paresse mancare alle leggi degli edili; gli edili stessi fatto consiglio supplicherebbono con i custodi delle leggi; poscia nella colonna porrebbono le prime, e seconde ordinazioni. Segue dopo la falsificazione, che da noi si dica della mercatanzia del vino, d'intorno alla quale primieramente daremo consiglio; e ne renderemo conto, poscia porremo la legge (1). Ogni mer-

(1) Legge sopra le osterie: come debbano esser permesse o nò, ed a quali persone.

catanzia è stata ritrovata naturalmente nella città non per nuocere, ma incontrario ad ogni modo; perciocchè come non gioverebbe quegli, il quale riducesse una immoderata quantità di danari, e inuguale ad ugualità, e misura? il che il banchiere, il mercatante, e l'ostiere si fanno, avvegnachè costoro, e gli altri tali o più onesti, o più turpi si sforzano supplir al bisogno, e dar la parità alle cose. Ma consideriamo qual sia ciò, che non pare onesto, e perchè, affinchè sebbene non ripariamo al tutto con leggi, tuttavia a parte ne facciamo rimedio. CL.—Ciò come è avviso non è picciola cosa, nè ha bisogno di picciola virtù. AT.— Come dì tu, o amico Clinia? per natura molto pochi uomini affatto, e gli stessi dotati d' un sommo ammaestramento quando son presi dal bisogno, e dal desiderio d' alcuna cosa in maniera si possono contenere, che si diportino modestamente, e essendo lor lecito pigliar una somma di danari, si contentino di poca, e antepongano la mediocrità all' eccesso: ma il vulgo ad ogni modo fa il contrario; perciocchè desidera egli le cose immoderate, ed essendoli lecito far mediocremente guadagno, elegge di guadagnare insaziabilmente. Sicchè tutte le guise d'uomini, le quali versano nelle mercature de' vini, e nella mercatanzia, e nelle osterie, soggiacciono alla calunnia, e al vituperio. Perciocchè se alcuno (il che guardi Dio, nè avvegna mai) sforzasse (il che dirò tuttochè sia ridicoloso da dirsi) dico

se alcun sforzasse gli uomini, che per tutto ottimi si ritrovano ad esser per qualche tempo sopraintendenti alle osterie, e ad appaltare, o al fare alcuna cosa siffatta, e anco le donne ad esser partecipi di siffatto costume, da certa necessità fatale conosceressimo, che tutte queste cose sarebbono oneste, e da lodarsi. Perciocchè se si facessero incorrottamente secondo la ragione, tutto questo si terrebbe in luogo di madre, e di nutrice; ma quando alcuno ne' luoghi deserti, là ove portano le molte, e lunghe strade, edificando abitazioni per far guadagno riceve amichevolmente i bisognosi, o spinti da tempestosi tempi, e dà loro una tranquillità serena, o ricreazione nella stagione del caldo, poscia non come amici accettandoli dà loro doni amichevoli all' ospizio conformi; ma come inimici, e prigioni li libera con lunghissimi, ingiusti, e impuri riscatti; allora queste tali cose, d'intorno a tutti questi, sono quelle, nelle quali si commette error bene, e apparecchiano le calunnie allo aiuto della povertà, il cui rimedio è da ritrovarsi dal legislatore. Dunque si disse bene già tempo fa col proverbio trito, esser cosa difficile il contendere contro a due cose, e quelle contrarie, come adiviene d' intorno alle malatti., e a molt' altre cose. Dunque e al presente ci soprastà la guerra contro a due, alle ricchezze, e alla povertà: l'una delle quali corrompe l' animo degli uomini colle delizie, e co' vezzi: l' altra con dolori lo spinge alla sfacciatezza. Dunque

quale rimedio investigheremo noi al discacciar questo male nella città prudente? primieramente hassi ad attendere, che nella città ci vagliamo quanto manco si può ad ogni potere della sorte de' mercatanti di vini. Dipoi sono da lodarsi a questi uomini quelle arti del mercatantare, le quali corrotte non incorra la città in gran danno. Per terzo è da ritrovarsi la via, e il modo, che gli animi di questi uomini non si riempiano agevolmente d' imprudenza, e di inciviltà. Dettosi questo, diasi tal legge d' intorno a siffatte cose con buona fortuna. Niun de' Magneti delle cinque mille quaranta case, i quali dirizzando Dio facesse, che di nuovo abitassero la città si farebbe mercatante, o di proprio volere, o sforzatamente; nè diverrebbe ministro di alcun privato, che non concorresse seco nella medesima sorte, se non del padre, e della madre, e degli altri maggiori della stirpe, e degli altri vecchi, che sono liberi, e se ne vivono liberamente: il libero poi, e il non libero non si può descriver con leggi agevolmente; nondimeno si discerni dagli ottimati, e si giudichi con l' odio; e amor loro. Chiunque poi volendo accusi colui, che attenderà ad alcun'arte, o mercatura incivile agli ottimati, e a' primi in virtù, come sia di disonore alla stirpe di lui, e se si ritrovasse, che avesse macchiato la casa paterna con indegno esercizio, si tenirebbe lungi da quest' opra con lo star un' anno in prigione: il quale se di nuovo cadesse si terrebbe due anni, e

poscia quante volte si ritrovasse di aver peccato, sempre s' imprigionerebbe per lo doppio del tempo: l' altra legge commenda, che sono i pellegrini, e i forestieri seguano le arti mercantili: la terza legge ammonisce, che si abbia a guardare, che quel terrazzano sia quanto si può ottimo, o reo quanto manco si possa il più, e deono saper i custodi delle leggi, che non solamente sono osservatori di coloro, che non è cosa malagevole il rimuoverli dalla iniquità, e malvavità, essendo ben nati, e allevati: ma eziandio molto più di chi non sono tali, e versano in queste arti, onde agevolmente sono spinti alla malvagità. Or essendo la mercatura moltiplice, e varia, i custodi delle leggi convenirebbono con gli intendenti di qualunque sorte di lei; e così come dicevamo della falsificazione a questa congiunta, così primieramente ordinerebbono essi, che si facessero le cose, che pareranno necessarie alla città. Dipoi esaminata diligentemente la spesa, e il guadagno, vedrebbono qual fosse il guadagno mediocre per la mercatura, e scriverebbono così la spesa, come il guadagno. Si osserverebbono poi altre cose dagli Edili; altre da chi tengono la cura delle cose venali; altre da' magistrati de' campi. In cotal guisa quasi le arti del mercatantare gioveranno a tutti, nè nuoceranno nulla, a chi se ne servono nelle città (1). Se paresse, che alcuno non avesse os-

(1) Legge sopra i lavori e le loro mercedi: come i lavoratori

servato i patti, nol vietando la legge, o il decreto, o la necessità, e la forza fatta non lo sforzando, o non ritenendolo sforzatamente il caso inopinato, intorno alle altre cose i giudici delle tribù conoscerebbono la cagione del patto non servato, se i vicini, e gli arbitri innanzi non li avessero pacificati. Egli si è consecrato il genere degli artefici a Vulcano, e a Pallade, i quali si fabricarono la vita con le arti loro; a Marte poi, e a Pallade il genere di quegli artefici, i quali conservano l'opre ad altrui con alcune arti apparecchiate alla difesa, e allo aiuto. Nè senza cagione il genere di custodi è consecrato a questi Dei? perciocchè tutti essi tengono cura della contrada, e del popolo; essendo altri preposti alle contese della guerra; altri fornendo le opre, e gli stromenti, che si fanno con mercede. Costoro veramente, avendo a' Dei riverenza, loro progenitori, non deono mentire intorno a queste cose. Or se alcuno degli artefici nel tempo determinato non avesse fornito l'opra per malizia; nè avuto rispetto al Dio dator della vita, stimando per certa cecità di animo, che egli li abbia a perdonare, come ad alcun suo domestico; primieramente pagherebbe le pene allo stesso Dio, dipoi fatto

---

debbano aver compite le loro opere ne' tempi determinati: come si debba provvedere al pagamento delle medesime contro la negligenza di alcuni.

reo per questa legge, pagherebbe la mercede dell' opra, la qual non fece in tempo; e da capo farebbe di nuovo nello spazio medesimo, l'opra gratis. Ciò che la legge provede poi al venditore d' intorno al prezzo delle cose venali il medesimo eziandio provede all' operario. Dunque si guardi di non metter all' incanto l' opra sua a più di quello, che è l' onesto: ma facciasi l' incanto quanto più si può semplicemente, e come è cosa degna; sapendo ben l' operario di che prezzo ne sia meritevole l' opera sua. Nè dee lo artefice nella città libera ingannar i rozzi con' arte; la qual si è cosa chiara, e molto remota dalla bugia. Dunque, d' intorno a queste cose si renderebbe ragione a chi patisse ingiuria contro a chi la facesse: se alcun non desse all' operario la mercede secondo i patti: ma dispregiasse Giove difensore, e Minerva partecipi della repubblica, e mosso da un picciolo guadagno sciogliesse una compagnia d' uomini grande in quanto aspetta alla parte virile, la legge, insieme con lo aiuto de' Dei difenderebbe la unione della città. Chi non portasse la mercede dell' opera ricevuta al tempo convenuto, renderebbe il doppio, e passato l' anno tutto, che si dovessero rendere i danari ricevuti ad imprestito senza usura, non pertanto questi ogni mese darebbe un' obolo per ognuna dramma. I giudicii d' intorno a queste cose si

farebbono ne' giudicii della tribù. Or (1) perchè noi abbiamo fatto menzione degli operari; e essendo i capitani, e gli altri artefici degli stromenti della guerra, operari in certo modo, egli è giusto, che di costoro eziandio ne favelliamo. Dunque se alcun di questi, o da se, o commandato, avesse preso alcuna opera pubblica, e presola, l'avesse fornita bene; a costui la legge in maniera renderebbe gli onori, i quali giustamente sono premii degli uomini bellicosi, che non cesserebbe mai di lodarlo: ma se niente non si rendesse a chi avesse maneggiato bene l'arte della guerra, giustamente si lamenterebbe. Sicchè porrebbesi questa legge d'intorno a questo mescolata con lode; la qual non isforzasse: ma consigliasse la moltitudine de' cittadini: si onorino gli uomini buoni, i quali avessero salvato tutta la città, o colla forza, o con maniere civili; o si diano primieramente i grandissimi onori a chi osservarono specialmente le leggi de' buoni legislatori (2). Dunque oggimai si è detto

(1) Caso particolare, sopra i premii castrensi; cioè cosa si debba accordare ad un capitano, che abbia adempito al proprio dovere, e cosa all'incontro egli debba alla repubblica.

(2) Or tratta de' principali generi dei contratti, cioè de' testamenti e delle tutele; imperocchè giova a tutti che non solo i superstiti proveggano alla loro famiglia, ma ancora i morti; appartenendo anco ai morti la cura dei loro figliuoli, i quali dalla mor-

quasi de' patti, i quali grandissimi trattano gli uomini tra loro, fuorchè de' pupilli, e de' tutori, de' quali ora dopo le cose dette hassi ad ordinare necessariamente. Di questi tutti si è il principio il desiderio dell' ordinazion di coloro, che son per morire, e le sorti di chi non testarono affatto. E perciò dissi, o Clinia necessariamente, avendo risguardo alla difficoltà, e durezza d'intorno a questo; non essendo possibile lasciarla senza ordine; conciossiachè chiunque testerebbe frettolosamente molte cose, e diverse e tra loro contrarie, e alle leggi, e a' costumi de' viventi, e a' suoi maggiori, se alcun desse autorità assolutamente, che qualunque testamento fatto nel fine della vita fosse per dover esser stabile, essendo la maggior parte oppressa da certo fastidio pazzo e vile, quando pensiamo di dover morire. CL.—O ospite, come dì tu questo? AT.—O Clinia egli è certa dura cosa l'uomo, che è per dover morire, e si piena di ragionamento molto spaventevole, e difficile appresso a' legislatori. CL.—In che modo? AT.—Per certo volendo egli esser padrone di tutte le cose, ha in usanza di parlar con ira. CL.—Che? AT.—O Dei, diss'egli, è troppo grave cosa se non mi fia lecito in alcun modo lasciar le cose mie a chi-

---

te non vengono assorbiti. Tratta prima dei testamenti. Le leggi romane ne parlano più diffusamente; ma qui si aprono i fonti della naturale equità.

unque mi aggrada, e ad altri più, ad altrui manco, così come inverso di me si sono ritrovati chiaramente buoni o cattivi, approvati altri bastevolmente, e nelle malattie, e altri nella vecchiezza, e in altre disgrazie diverse. CL.—Dunque, o ospite, ti è egli avviso, che essi parlino bene? AT.—O Clinia, a me pare, che i vecchi legislatori siano stati delicati, e abbiano avuto risguardo, e considerazione a certa picciolissima cosa delle umane nel far le leggi. CL.—In che modo dì tu? AT.—O uomo ottimo, essi, commossi dalle parole dell' uomo moribondo, scrissero quella legge, con la quale è lecito a chiunque comunque gli aggrada lassar semplicemente la roba sua: ma io e tu più diligentemente rispon leremo a chi sono per morire nella tua città. CL.—In qual maniera? AT.—O amici (diremo) e che siete senza dubbio per morir tosto, egli è malagevole, che voi conosciate le cose vostre e ancor voi stessi secondo dice al presente la iscrizione della Pizia. Or io, che fò le leggi non istimo, che voi siate vostri; nè vostra tutta questa roba famigliare; ma di tutta la stirpe vostra passata, e futura, e molto più siano di tutta la città, la stirpe tutta e le ricchezze. Essendo queste cose così, se alcun con vezzo, assalitovi nella malattia, e nella vecchiezza, vi persuaderà al far testamento fuor dell' ottimo, per me non concederò mai, che 'l si faccia: ma considerando ciò, che sia ottimo a tutta la città, e alla stirpe, a tutto ciò risguardando, porrò leggi, estimando giu-

stamente manco quello che è di ogni particolare. Dunque caminate voi miti, e benevoli lá ove ve n' andate al presente secondo la natura umana, e a noi il rimanente delle cose vostre saranno a cuore, i quali non attendiamo più a queste, che a quelle cose: ma ad ogni potere di tutte parimente ne abbiamo pensiero. Queste cose, o Clinia, siano consolazioni, e proemii, e di chi vivono, e se ne muoiono. Ma questa la legge. Chi ha figliuoli, e fa testamento, ordini primieramente erede un de' figliuoli, i quali istimi degno, dipoi scriva qualunque degli altri diede ad altrui adottare. E se alcun de' figliuoli sopravvanzasse non fatto forte con alcuna eredità, il quale sperasse, che fosse per andar nella colonia secondo la legge, sarebbe lecito al padre lassar a costui d' altri danari, quanto li fosse a grado, sempre eccettuata la sorte paterna, e tutte le cose a lei pertinenti. Che se fossero più, distribuirebbe loro il padre qualunque cose tenesse oltre la sorte, come volesse. E ritrovandosi alcun di loro oggimai accasato, non li darebbe danari, nè alla figliuola parimente, che fosse maritata: ma le darebbe sì, se maritata non fosse. E pervenuta alcuna sorte nella contrada ad alcun de' figliuoli o figliuole dopo fatto il testamento, la lascierebbe allo erede dello stesso testatore. Or chi non avendo figliuoli: ma figliuole testa, ordinerà di qual figliuola il marito ei voglia, che a lui sia erede, e figliuolo, e se di alcun il figliuolo o naturale, o adottivo innan-

zi, che prendesse la toga virile, se ne morisse, ancor il testatore significarebbe queste disgrazie sue, e dichiarerebbe chi volesse, che in luogo di lui con auspicii migliori li fosse per dovere essere figliuolo. Se alcuno al tutto senza figliuoli facesse testamento, lascierebbe la decima parte del fondo acquistato oltre la sorte a qualunque cittadino volesse; le altre cose tutte graziosamente senza contrasto, e secondo la legge lascierebbe al figliuolo futuro per adozione (1). Se i figliuoli di alcuno hanno di tutori bisogno, e il medesimo morendo avesse lasciato quanti e quali tutori volesse, chi volessero prendere il carico della tutela, così farebbono, come egli avesse ordinato. Ma se alcun morisse senza testamento affatto, o non eletto tutori, chi sono parenti di stirpe, due della parte del padre, e due della madre, e uno degli amici del morto ne prenderebbono la tutela, i quali i custodi delle leggi deono deputare a pupilli bisognosi; vo-

(1) Delle tutele: nota quali sieno, in che consistano, e varii casi sopra le medesime. Se il padre ha espressamente ordinato sopra le medesime. Se il padre ha espressamente ordinato sopra di ciò alcuna cosa nel suo testamento e se è morto *ab intestato*, come si debba ai pupilli provvedere. Le leggi delle XII tavole danno facoltà ai padri di assegnare col testamento i tutori ai loro figliuoli: e che gli agnati sieno i legittimi tutori di coloro, i quali per testamento non ne hanno.

lendo noi, che quindici di loro più vecchi degli altri se ne tengano la cura degli orbi, e di tutta la tutela in guisa, che a tre a tre dividendosi finischino cinque anni, e ciò non manchi mai secondo il potere. Or se alcuno fosse morto senza ordinar niente affatto, lasciati figliuoli di tutela bisognosi si provederebbe loro colle medesime leggi. Ma chi morendo da fortuna inopinata lasciasse figliuole, concederebbe perdono al legislatore, se a due delle tre cose risguardando, maritasse le figliuole di lui, cioè al salvare la parentela della casa, e la salute della sorte; la terza cosa poi che è l'ufficio del padre in eleggere, considerati diligentemente i costumi de' cittadini, a se un figliuolo, e alla figliuola uno acconcio sposo, essendo ciò impossibile da considerarsi, permetterebbe (1). Dunque d'intorno a questo ne sia cotale la legge secondo il potere. Se alcun morto senza testamento lascierà figliuole, il fratello di lui o da parte di padre o di madre, essendo senza sorte, prenderebbe la figliuola del morto, e la sorte. Che se non

(1) Legge sopra i matrimonii dei congiunti: cioè in qual modo si debba provedere alle figlie di un defonto senza figliuoli maschi, acciocchè non perisca il suo nome e la sua eredità. Vuole per il diritto di affinità che il più prossimo al defonto prenda per moglie la sua figlia. Esamina in varii modi questa legge e suggerisce i rimedii alle difficoltà che ne nascono.

si trovasse fratello; ma il figliuolo di lui; egli la prenderebbe, se saranno pari di età; per terzo il figliuolo della sorella, se non vi fosse niun di loro. Quarto il fratello del padre. Quinto il figliuolo di lui. Sesto il figliuolo della sorella paterna, e simigliantemente se avesse lasciato figliuole si procederebbe per li fratelli, e per li germani; osservata sempre la parentela della casa, in maniera, che nello stesso genere si anteponessero i maschi alle femine. Or la età alle nozze convenevole, e la contraria, se la giudichi il giudice, vedendo ad ogni modo i maschi nudi, nude ancor le femine fin sotto all' ombilico. Ma se fosse penuria di parenti fino ai figliuoli de' fratelli e degli avi, qualunque de' cittadini, che la fanciulla col consiglio de' tutori eleggesse; questi, volendo, si farebbe erede del morto, e la si prenderebbe in moglie. Che se in gran penuria di coloro, che abitano la città, desidererà la fanciulla fare erede di suo padre alcun mandato nella colonia, costui se fia del medesimo ceppo, se ne prenda la eredità secondo la legge: ma se fosse cittadino, e non della stirpe la menerebbe volendo secondo la elezione de' tutori, e di lei: e ritornato a casa prenderebbe la eredità. Se alcun fosse morto, ad ogni modo senza figliuoli maschi, e femine non fatto testamento, le altre cose rimanenti si farebbono secondo l' antedetta legge. Or il maschio e la femina del medesimo ceppo, come consorti, entrerebbono nella casa abbandonata, cui propriamente

competesse la sorte. Primieramente la sorella, dopo la figliuola del fratello, per terza la figliuola della sorella, quarta la sorella del padre, quinta la figliuola del fratello del padre, sesta la figliuola della sorella paterna. Questa si metterà ad abitare insieme, come è decente, con coloro, che le sono congiunti di stirpe, siccome abbiamo con legge dianzi ordinato. Or non ci sia nascosto quanto sia grave lo imperio di quelle leggi; con le quali ordiniamo, che si prenda moglie di stirpe congiunta. Perciocchè chi fa una legge siffatta, non è avviso, che consideri niente quanto infiniti impedimenti si potessero ritrovare intorno ad una tale ordinazione, i quali farebbono, che alcun ubbidir non volesse. Ancora molti vorranno piuttosto qualunque cosa patire, che prendere, o maritarsi in colei, la quale avesse, o il corpo malato o monco, o l'animo pazzo. Dunque d'intorno a queste cose peravventura parerà che il legislatore non abbia avuto alcun pensiero non apparendo bene. Sicchè ne sia detto questo quasi un proemio commune, e al legislatore, e a' soggetti; pregando i soggetti a perdonare al legislatore; perchè attendendo egli al governar le cose pubbliche, non potrà mai provedere insieme ancora alle calamità private. Più oltre hassi a perdonare a' soggetti, se non potranno alcuna volta adempire quei precetti del legislatore, i quali ignorantemente egli commanda. ct. — Dunque, o ospite, qual cosa facendo alcuno, si ma-

neggierà con misura grandissima d'intorno a queste cose? AT. — O Clinia, sono da eleggersi arbitri, che tengano in amore i cittadini con queste leggi. CL. — Come dì tu questo? AT. — Altra volta alcun giovane inclinato alle delizie, e aspirando a maggiori nozze, disprezza la figliuola del zio paterno ricco, ovvero materno; altra volta commandando il legislatore una grandissima calamità, sarebbe sforzato disubidire alla legge, se lo sforzasse ad accettare nozze pazze, o altre gravi calamità di corpo o di animo; le quali a chi le possiede fanno che la vita non sia vita. Per la qual cosa d' intorno a costoro facciasi questa legge. Se alcuni si lamentassero delle leggi per causa del testamento o delle nozze, o di altre cose; e affermassero, che se il legislator fosse presente, e vivesse non sarebbe per ispinger lui, ovvero lei al maritarsi; o alcun parente, ovvero tutore affermasse, che dal legislatore fossero stati lasciati quindici de' custodi delle leggi, come arbitri, e parenti alla difesa, e riconciliazione degli orbi, e orbe de' padri; a questi stessi se ne anderebbono i litiganti, e terrebbono rati i giudicii loro. Che se alcun paresse di esser gravato a cose maggiori da' custodi delle leggi, porterebbe il negocio al giudicio de' giudici elettissimi, e aspetterebbe la sentenza; e chi venisse condannato si noterebbe d'infamia; il quale supplicio è via più grave appresso chi ha cervello del castigamento de'

molti danari (1). Segue dopo certa quasi seconda generazione d'orbi. Or dopo la primiera, si è detto dell' ammaestramento, e disciplina, che a ciascuno conviene: ma dopo la seconda priva de' parenti, fa mistieri, che si usi diligenza, in trovar modo, che quanto manco si può vengano oppressi i pupilli da miserabili calamità. Dunque per costoro abbiamo ordinato i custodi delle leggi, quasi altri parenti non de' primieri peggiori, e come a' suoi commandiamo, che proveggano loro ogni anno. Ma primieramente diamo incominciamento in cotal guisa, e per rispetto a' custodi delle leggi, e a' tutori. Ci pare opportunamente di aver narrato di sopra, che l'anime de' morti abbiano certa virtù, con cui tengano cura delle cose umane, ciò egli è vero: ma si approva con lungo parlare. Sicchè deono credere ad altri triti, e antichi sermoni d' intorno a questo, e a legislatori affermanti, che queste cose se ne stanno così, se non vogliono parer di esser al tutto pazzi. Or se queste cose sono sì per natura, temano primieramente i Dei superni, i quali hanno la cura della desolazione de' fanciulli, dopo eziandio le om-

(1) Delle tutele. Insegna in primo luogo quanto importante sia l'amministrazione delle tutele, e con quanta riverenza debbano essere proccurate e maneggiate; e come debbano essere ordinate dalla vigilanza del magistrato, il quale dev' essere il padre comune dei pupilli.

Digitized by Google

bre de' morti, ne' quali vi si trova per natura il tenere special cura di coloro, che essi generarono in maniera, che onorandoli sarebbono loro propizii, e dispreggiandoli molesti. Appresso onorino gli animi de' vecchi viventi, i quali esercitano i grandissimi onori ovunque è la città felice servendosi bene delle leggi; le quali mentre i figliuoli, e nepoti osservano vivono giocondissimamente. Costoro odono queste cose sottilmente, e sottilmente le veggono, e sono benigni inverso a quelli, i quali trattano gli orbi giustamente, e si sdegnano forte contro chi fanno villania a' pupilli, e a' privi de' parenti, pensando essi gli orbi un deposito grandissimo; e molto sacro. Da tutte queste cose ammonito il tutore, e il magistrato se ha mica di intelletto il porrà in questo, e così provederà a suo potere d'intorno alla disciplina, e ammaestramento degli orbi, che paia di provedere, e per se, e per li suoi. Chiunque innanzi la legge da questo essordio persuaso, si contenirà da ogni villania in verso agli orbi, non saprà chiaramente la ira del legislatore intorno a questo: ma chi, sprezzata questa prefazione, facesse ingiurie ad alcun privato o di padre, o di madre, restituirebbe doppio il danno, come se avesse offeso alcuno, che avesse ambidue i parenti. Or le seguenti leggi scriviamo a' tutori, come si deono diportare inverso agli orbi: a' magistrati, come deono investigare d' intorno alla cura de' tutori. Or se essi avessero esempio della educazione de' fi-

gliuoli liberi nodricando i suoi, e tenendo cura delle proprie cose, e appresso avessero leggi mediocremente distinte d'intorno allo stesso; sarebbe ragionevole, che si ponessero alcune leggi di tutori: come importanti molto, variando con proprii esercizii la vita degli orbi da quella de' non orbi. Ma d'intorno a queste cose tutte in quanto pertiene alle leggi il carico degli orbi, e la cura loro non è molto differente dal governo paterno: ma non si suol pareggiare nè nell' onore, nè nel disprezzo, nè nella cura. Sicchè la legge attende alla cura degli orbi consolando, e minacciando, e appresso è molto opportuna questa tale minaccia. Chi ha in tutela femina, ovver maschio, e chi de' custodi delle leggi è costituito custode del tutore, non manco ami gli orbi, che i proprii figliuoli, nè tenga meno cura delle cose loro, che delle sue: ma meglio delle proprie, quanto alla prontezza; e avendo ognuno nell' animo questa una sola legge degli orbi, sarebbe tutore (1). Se a questa legge facesse contro alcuno d'intorno a cose tali, il tutore si condannerebbe dal magistrato; il magistrato poi chiamato dal tutore al giudicio degli elettori, riceverebbe il doppio danno. Questo danno si stimerebbe con lo arbitrio de' giudici. Che se il tutore

(1) Legge sopra i tutori sospetti. Anco le XII tavole ordinano che si formi giudicio contro i tutori sospetti.

parerà a parenti, o ad alcuno degli altri cittadini di trascurare o di adoperarsi malignamente, chiamato al medesimo giudicio restituisca la quarta parte del danno, di cui la metà si applichi al fanciullo; l' altra allo accusatore. Ma pervenuto l' orbo alla giovanezza, se stimerà, che 'l tutore si abbia con seco diportato male; per lo spazio di cinque anni, dopo fornita la tutela siagli lecito di trattare contro al tutore, e ritrovandosi alcun tutor debitore si determinerà da' giudici ciò, che dovesse patire, ovver pagare. Se alcun de' magistrati paresse di aver nociuto all' orbo colla negligenza, determinerebbono i giudici, ciò, che se li dovesse restituire, ma se anco li avesse nociuto con ingiuria, non solamente ristituirebbe il danno: ma eziandio si priverebbe del magistrato de' custodi delle leggi; e la communicanza creerebbe un' altro custode di leggi in luogo di lui alla contrada, e alla città (1). Sogliono farsi querele da' padri inverso a' figliuoli, ancora da' figliuoli contro a' padri, maggiori, che non si converrebbono, per cui cagione peravventura penserebbono i padri, che facesse mistieri

(1) Legge sopra la diseredazione dei figli, la quale non dev'essere ammessa senza grandissima necessità. Insegna qual'ordine vi si debba osservare, acciocchè i genitori non si trafiggano colle loro proprie armi lasciandosi troppo trasportare dalla intemperante iracondia.

al legislatore por legge, che fosse loro lecito volendo dichiarare col mezzo del banditore alla presenza di tutti, che 'l figliuolo per lo avvenire non si tenesse per figliuolo secondo la legge; e a' figliuoli lecito fosse accusar i padri di pazzia, quando si disponessero sozzamente per malattia, o per vecchiezza. Tutte queste cose veramente sogliono avvenire, ove sono pessimi affatto i costumi degli uomini; perciocchè se la metà solamente fosse cattiva, come se i padri non fossero rei: ma i figliuoli; o in contrario, non avvenirebbono calamità, partorite da inimicizie si gravi. In vero in altra repubblica il figliuolo diseredato, non si priva necessariamente della città: ma in quella, che si reggerà con queste leggi, egli è necessario, che 'l privato dal padre se ne vada ad abitare in altra contrada: avvegnachè non si possa aggiugnere niuna casa alle cinque mille quaranta case. Per la qual cosa fa mistieri, che 'l figliuolo, che a ragione dee patir questo, sia licenziato non dal padre solo ma da tutta la parentela: sicchè d' intorno a cose siffatte, si dee trattare con certa legge di questa sorte. Quando álcun commosso da uno infelice sdegno adirandosi o con ragione, o contro ragione, desidera di licenziare dalla sua parentela colui, che ei generò, e allevò, non siagli lecito così leggiermente, e incontinente far questo: ma a se chiami primieramente i parenti suoi fino a' fratelli cugini, e medesimamente i figliuoli dalla parte della madre, innanzi a' quali ac-

cusi il figliuolo, dimostrando a tutti, che sia degno di esser licenziato da tutta la sua stirpe; poscia conceda ancora al figliuolo facoltà di dire la causa sua, cioè, che non sia degno di patire alcuna cosa tale. Alla fine i congiunti tutti così gli uomini, come le donne, non vi facendo impedimento la età, diano i voti fuor, che i parenti, e il figliuolo medesimo. E se i suffragii oltre la metà favoreggiassero il padre, siagli lecito diseredare il figliuolo, altrimenti nò. Or se alcun de' cittadini vorrà adottare un esercdato, non se li vieti con niuna legge: solendosi mutare i costumi de' giovani spesse volte di giorno in giorno e variamente. E se alcuno fra lo spazio di dieci anni non desidererà adottarsi un figliuolo discacciato, chi tengono la cura de' posteri, che si deono mandar in colonia, tengano ancora cura di questi, affinchè acconciamente si facciano partecipi della stessa colonia (1). Se alcuno travagliato dal male, o dalla vecchiezza o dalla asprezza de' costumi, o per tutte queste cose insieme fosse avviso che per altro cadesse in pazzia, e ciò a tutti fosse occulto, fuori, che a chi pratticano seco, e egli, come padrone, dissipasse la roba della famiglia, e tenesse il figliuolo

(1) Legge per dare curatori ai padri scevri di mente, o che dilapidano il loro patrimonio. Lo stesso è ordinato ancora dalle XII tavole.

di accusare il padre di pazzia, la legge ordinerebbe che si facesse in cotal guisa. Primieramente andatosi il figliuolo a più vecchi custodi delle leggi narrerebbe la calamità del padre; i quali bastevolmente considerata la cosa, consiglierebbono se fosse il padre d'accusarsi, ovver nò; dipoi se consigliassero, che ei fosse d'accusarsi, si farebbono essi testimonii insieme, e defensori dell'accusato; e condannandosi il padre, non potrebbe pur mica disporre per lo innanzi della sua robba, nè più come padre di famiglia; ma nel rimanente della vita, quasi figliuolo, abiterebbe la casa (1). Se il marito, e la moglie per la asprezza de' costumi non convenissero di compagnia, dieci uomini de' custodi delle leggi, essendo mezzani e dieci donne di quelle, le quali hanno cura delle nozze, terrebbono cura di questi tali; e ciò resterebbe valido e fermo se si potessero riconciliare. Ma se gli animi loro più fortemente ancora fluttuassero per isdegno, fatto divorzio, ad ogni potere ne cercherebbono chi con gli uni e con gli altri si confacessero; ed è verisimile, che questi tali siano mescolati di non miti costumi, e perciò sono d'adattarsi a costoro ingegni più maturi e più miti. E chiunque so-

(1) Legge sopra varii casi che sopraggiungono nei matrimonii, alla pace ed all'ordine dei quali devono le leggi provvedere.

no senza figliuoli, o ne generarono pochi, e discordano, abitino di compagnia per causa di generare i figliuoli: che se avessero pochi figliuoli, e discordassero, fatto divorzio aspirerebbono ad altro matrimonio per aver cura vicendevolmente dalla vecchiezza, e di loro stessi. Se la moglie fosse morta, lasciati i figliuoli maschi e femine, la legge non sforzerebbe l'uomo: ma il consiglierebbe ad allevare i figliuoli di lui senza la matrigna. Or se morta la moglie, non avesse ella lasciati figliuoli, lo sforzerebbe a prenderne un' altra: colla quale genererebbe quanta prole fosse bastevole sì alla famiglia di lui, sì alla città. Che se l' uomo morisse, lassati figliuoli a sufficienza, la madre vedova li alleverà. Che se paresse esser più giovane di quello, che comportasse il viver sana senza uomo, i parenti di lei avuto consiglio colle donne che delle nozze tengono cura, quello eseguirebbono, che a loro, e ad esse intorno a questo paresse; ma se avessero di figliuoli bisogno, ancora per causa di figliuoli. Il sufficiente numero poi de' figliuoli secondo la legge, si è il maschio, e la femina. Qualora si concede d' ambedue le parti, che i figliuoli nati siano di coloro figliuoli, che li si attribuiscono: ma la cosa ha bisogno di giudicio, qual de' parenti dee piuttosto seguir il figliuolo, si faccia in cotal guisa: se la serva avesse avuto commercio col servo, o con persona libera, o col liberto, sia il figliuolo del padrone della serva: ma se alcuna libera avesse avuto

commercio col servo, il figliuolo del servo sarà del padrone. Che se alcuno ebbe figliuolo colla sua serva o donna col suo servo, e ciò fosse manifesto, il figliuolo nato della serva, le donne il manderebbono di compagnia col padre in altra contrada: ma il figliuolo del servo, i custodi delle leggi il discaccierebbono oltre i confini di compagnia colla madre (1). Chi poi non si abbia cura de' parenti, nè Iddio nè alcun uomo che ha cervello il consiglierà mai ad alcuno. Ma ciò che fà bisogno sapersi d'intorno al culto de' Dei sarebbe proemio ben' ordinato all' onorare, e disonorare i parenti: le leggi antiche appresso tutti si sono poste doppiamente. Perciocchè vedendo noi altri de' Dei, manifestamente gli onoriamo: ma altri non vedendo, le loro imagini si fabrichiamo, e tuttochè elle siano senza anima, tuttavia mentre le onoriamo estimiamo, che gli stessi Dei viventi ci abbiano ad esser perciò massimamente grati, e favorevoli. Dunque di cui il padre, o la madre, o i padri, o le madri loro consumati da vecchiezza si giacciono in casa quasi certa reliquia, quegli si pensi, che niun' altro simulacro mai tale, e più potente, sia per esser fa-

(1) Spiegazione più diffusa della legge sopra la cura che si deve avere dei genitori: insegna quanto solleciti esser debbano i figli verso i loro genitori. Così questo è un bellissimo passo sopra l'ossequio dovuto ai genitori.

vorevole alla sua casa, se dal possessore viene osservato bene come è convenevole. CL.—Or qual dì tu che sia la maniera buona dell' osservare? AT.—Io la ti dirò, essendo o amici ciò degno da udirsi. CL.—Dì pure. AT.—Diciamo, che Edippo disprezzato pregò a' figliuoli quelle cose, le quali esaudite da' Dei, sono da ognuno lodate quasi perfette. Ancora dicono Amintora irato aver maledetto Fenice figliuolo, e Teseo Ippolito, e infiniti altri maledissero infiniti. Onde si è fatto manifesto, che esaudiscono i Dei le preghiere de' parenti contro a' figliuoli; essendo che il padre può nuocere a' figliuoli giustissimamente, così come niun' altro non può nuocer ad altrui. Niuno poi quando il padre, e la madre è da lui disprezzato, allora pensi solamente secondo la natura, che siano esaudite da Dio le loro orazioni: ma ancora quando sono onorati; e perciò quando più allegri addimandano i beni a' Dei per i figliuoli, non istimeremo noi parimente, che essi vengano esauditi, e a noi quinci date cose tali? avvegnachè altrimenti non sarebbono giusti distributori de' beni; il che diciamo, che in niun modo non conviene a' Dei. CL.—Per certo. AT.—Per la qual cosa considerisi da noi, come poco fa abbiamo detto, che noi non possediamo da' Dei niun simulacro più da onorarsi, che i padri, e gli avi consumati da vecchiezza, e parimente le madri; dell' onor de' quali se ne allegra Dio; altrimenti egli non li esaudirebbe mai. Perchè le imagini de' parenti ci deo-

no parere cosa più maravigliosa di qualunque imagini senza anima, conciosiachè quelle, le quali hanno l'anima, quando da noi sono onorate, pregano per noi, in contrario, quando sono disprezzate, ma quelle, che sono senza anima non fanno nè l'una, nè l'altra di queste cose Sicchè chi si diporta bene verso a' parenti, e gli avi, e altri di cotal sorte, possiede egli le ottime di tutte le imagini al rendersi in verso lui favorevoli i Dei. CL.—Tu hai detto benissimo. AT.—Dunque ognuno, che ha cervello li teme e onora, conoscendo bene, che le preghiere de' parenti siano state di giovamento a' molti, e spesse volte. Essendosi queste cose così ordinate per natura, si stimerebbono a gran guadagno gli uomini buoni di aver parenti vecchi, e che vivessero infino all'ultima vecchiezza: ma se giovani se ne partissero, si desidererebbono grandemente: ma i malvagi incontrario li temerebbono. Perlaqualcosa chiunque indotto da queste ragioni, onori con tutti i modi legittimi i parenti suoi ubbidendo a queste parole. Ma se alcuno fosse sordo a questi essordi, udirebbe questa legge giustamente ordinata (1). Se alcuno in questa cit-

(1) Legge contro coloro che maltrattano i genitori o non gli rendono il dovuto onore. La legge stabilisce determinate pene contro costoro.

tà manco di quello che si conviene si diporta in verso a' parenti, sopra tutti non compiacendo in tutte le cose alla loro volontà, nè compiace alle lor voglie, più che a' figliuoli, e a' nepoti, e a se stessi, chi alcuna cosa tale patisse, la denunciarebbe, o per se, o per altrui a tre più vecchi de' custodi delle leggi e parimente a tre, che tengono la cura delle nozze, i quali ciò investigato, castigherebbono coloro, che avessero ingiuriato; e castigherebbono i giovani se non passassero i trent'anni, e le donne se i quaranta, con prigioni e con mazzate. Ma se fossero di età maggiore di quello, che dicemmo, nè cessassero disprezzare i parenti, anzi ancora gli affliggessero, li sforzerebbono andare al giudicio. Giudicherebbono poi i cittadini, i quali massimamente avanzassero tutti gli altri di età, e il condannato pagherebbe e patirebbe ciò, che col giudicio si terminasse, in manierachè alcuna cosa non si tenesse celata, la quale alcun uomo potesse pagare, ovver patire. Ma se alcun venendo afflitto, non potesse denunciare, qualunque persona libera ciò avendo udito, il denuncierebbe a' magistrati: altrimenti si terrebbe per malvagio, e da chiunque volesse si accuserebbe di danno fatto, e denunciandolo il servo sarebbe libero. Che se fosse servo, o di chi afflisse, o diviene afflitto, si porrebbe in libertà da' magistrati: ma se fosse servo di alcun' altro cittadino, si pagherebbe dal pubblico il prezzo al padrone. I magistrati poi

ne avrebbono la cura, che alcun non nuocesse a chi lo avesse denunciato (1). Egli si è detto de' veneni mortali, co' quali gli uni agli altri si fanno nocumento: ma degli altri, co' quali nuoce alcuno a studio, o col beveraggio, o col cibo, o con unzioni, non ancora si è detto; essendo due le sorti de' veneni per lo genere umano; perciocchè l'una, della quale ora abbiamo chiaramente detto è quella, che offende secondo la natura i corpi co' corpi; l'altra che persuade con magici incanti, e legami a coloro, i quali studiano di nuocere in quanto è possibile; e agli altri di poter molto agevolmente essere offesi da loro con incanti. Or queste cose, e le altre siffatte, come per natura se ne stanno, non si possono agevolmente sapere, nè se alcun le sapesse potrebbe persuaderle agevolmente ad altrui. Ma agli animi degli uomini fra se disposti malamente, e sospettati, non è cosa molto degna sforzarsi di persuadere, che se vedessero le effigie della cera, o nelle porte, o nel trivio, o ne' sepolcri de' parenti le disprezzassero affatto, non avendo essi niuna certa o-

(1) Legge sopra i veleni. Platone spiega questa legge in varii modi e secondo le varie specie dei veleni, prescrive ancora varii castighi. Lo stesso ordinano ancora le XII tavole. Quì parla diffusamente dei veleni, l'abuso dei quali era molto disteso non solo nella Tessaglia, ma ancora in tutta Grecia.

pinione intorno ad esse. Sicchè in due parti partendo la legge del veleno, essortiamo primieramente, e ammoniamo, e consigliamo che non facciano tali cose, in niuna di queste maniere: nè ispaventino molti come fanciulli, nè sforzino il legislatore, e giudice medicar tali timori degli uomini; perciocchè chi si sforza di nuocere col veneno, se è per darlo a' corpi, non essendo perito di medicina, non saprebbe ciò che si facesse; parimente chi tentasse ciò con versi magici, se non fosse indovino e interprete de' prodigi. Ma oggimai si determini questa legge d' intorno a' veneni di cotal sorte. Chi si serve di veneno non alla morte dell' uomo: ma delle bestie e delle api, o nuoce loro eziandio altrimenti, che colla morte, essendo medico, e giudicato reo di veneno, si condannerebbe a morte. Ma se ignorante di medicina, ordinerebbe il giudicio quello, che facesse bisogno, che egli patisse, ovver pagasse. Quando alcun fosse colto apparecchiato al nuocer con legami, con seongiuri, con incantesmi e malie di cotal sorte, se fosse aruspice o interprete di prodigii morirebbe: ma non essendo, determinerebbe il giudicio parimente ciò, che egli dovesse patire. Chi nuocque di nascosto, o con violenza, restituisca cose grandi, se nelle grandi fè danno; minori, se nelle minori, e d' intorno a tutte le cose tanto restituisca, che pareggi il danno. Più oltre d'intorno a tutte le ingiurie si castighi in maniera, che affatto si faccia più mode-

sto; di pena più lieve, se fu spinto dalla imprudenza della gioventù con l' altrui malizia: ma di più grave, se da sua pazzia, o da smisurati piaceri, e dolori, o da timore, o da invidia, o da insanabile sdegno. Or i maligni si travagliano con pene, non perchè peccarono, non potendo essere, che non sia fatto ciò che si fè: ma affine, e per lo innanzi, e gli stessi peccatori, e chi viddero punirsi le iniquità, odiino la ingiustizia; o manco pecchino in simil vizio. Per cagione delle quali cose tutte fa bisogno, che le leggi risguardando a tutto questo, non a guisa di arciere ignorante, veggano la grandezza del castigo di ciascheduno, e ciò, che loro è convenevole. Lo stesso conviene, che faccia il giudice ministro del legislatore, quando dalla legge gli si commette il determinare ciò, che convegna al reo di patire o pagare; il quale a guisa di dipintore dee descrivere le opre seguenti la dipintura. Il che, o Clinia e Megilo fa mistieri, che noi facciamo bellissimamente e ottimamente: dicendo quali convengano esser le pene così di quelle cose, che con furto, e di nascosto, come delle altre, che con violenza si fanno, così come ci concedono i Dei, e i figliuoli loro di pur le leggi (1). Non si vegga niun furioso palesemente

(1) Leggi sopra le ingiurie: col qual nome non solo intende le risse e le contese, ma ancora i libelli infamatori, contro i que-

nella città: ma i parenti in casa li si custodiscano comunque possano. Il che se non facessero, sarebbono condannati. Chi sono del grandissimo estimo in cento dramme, se con diligenza minore custodissero, o il servo o il libero; chi del secondo in quattro parti di cinque mine; chi del terzo in tre, e in due chi del quarto. Dunque in molti modi sono travagliati gli uomini dal furore; altri da malattia, come costoro, de' quali pur ora abbiamo detto; altri per una prava natura d' ira e da viziosa educazione, i quali mossi da picciole inimicizie gridano forte, e tra loro vergognosamente si villaneggiano. Or niuna tal cosa convien si faccia nella città ordinata con buone leggi. Dunque d'intorno alla villania questa sola legge pongasi per tutti. Niun non villaneggi alcuno. Ma chiunque con altrui con parole contende d'alcuna cosa, impari, e insegni piuttosto così al contendente, come a' presenti in modo, che affatto si astegna da ogni villania; perciocchè quando insieme si maledicono, e con nomi turpi apportano a se stessi fame feminili, primieramente dalle pa-

---

li le XII tavole prescrivono pena di morte. Secondo il suo costume non tanto colle leggi intimorisce, quanto colla ragione persuade quanto turpi sieno principalmente per persone oneste le insane grida che piuttosto convengono al Cerbero Trifauce di quello che ad un uomo ragionevole.

Digitized by Google

role (il che certo è cosa leggierissima) nascono spesse fiate odii gravissimi e inimicizie. In vero chi compiace all' ira, cosa al tutto dispiacevole, e la riempie quasi di alcuni nodrimenti nocivi, questi quanto dianzi si era fatto mite colla disciplina, altrettanto poscia adirato si rende la parte dell' anima iraconda, e fiero apparecchia a se stesso una maniera di viver malagevole; e questa amara grazia ne prende egli dall' ira: poscia tutti in un certo modo hanno in una usanza di passar quinci al parlare di alcuna cosa ridicolosa contro allo avversario, d' intorno a che chiunque si avvezza o perde affatto i buoni costumi, o molte parti della prudenza. Sicchè niuno non si vaglia mai delle villanie nel tempio, nè ove si forniscono i pubblici sacrificii, nè ne' certami, nè nella piazza delle cose venali, nè nel giudicio, o in qualunque altra ragunanza commune. Ma chi d' intorno a questo errasse, il magistrato a ciò presidente, liberamente il castigherebbe: il che se non facesse, come traditor di leggi, e dispreggiator de' precetti del legislatore non ascenderebbe mai alla contesa di alcun carico pubblico, come per dover contendere di virtù. Se alcun poi in altri luoghi si valesse della villania, o in provocando, o in rispondendo; qualunque vecchio fosse presente il batterebbe per la difesa delle leggi; e coloro acquieterebbe, che fossero concitati ad ira dall' altrui male, altrimenti sarebbe sottoposto al determinato danno. Più oltre noi

diciamo, che chi versa in queste villanie, non è possente di servirsi di esse; senza cercare di dire cose ridicolose: e questo stesso è quello, che noi danniamo, quando si fa con ira. Che poi? or ammetteremo noi i sali de' comici e de' satirici, e le villanie ridicolose, delle quali si vagliano inverso a' cittadini, se in cotal guisa mordessero senza ira? o ciò in due modi distingueremo, in parlar giocoso e serio, e sia lecito veramente ad alcuno dire senza ira di altrui alcuna cosa ridicolosa: ma non a niuno come abbiamo detto dianzi il dire con animo concitato da ira alcuna cosa tale? dunque non si ha ad ammetter ciò in verun modo. Ma a chi sia lecito, e a chi nò hassi a dichiarare per legge. Egli non sarebbe lecito al poeta comico, o all'autore della musica iambica, o della melodia detrarre nè con parole, nè con imagini, nè con ira, nè senza ira ad alcun cittadini. E chi fossero disubbidienti, chi sono preposti al dare i premi, il medesimo giorno li farebbono al tutto uscire dalla contrada, altrimenti si condannerebbono in tre mine da consegnarsi a Dio; nel cui onore si fosse conteso. Ma agli altri, de' quali abbiamo detto dianzi, sarebbe lecito il dire alcuna cosa ridicolosa senza ira scherzando: ma in niun modo daddovero, e con ira. Di cui la cognizione si commetta a chi tiene cura della commune disciplina de' giovani, e ciò che egli lodasse, sarebbe lecito a chi il fece portar in mezzo: ma quello, che reprobato aves-

se, nè egli ad alcuno il dimostrerebbe mai, nè ad altrui lo insegnerebbe, o servo o libero che ei si fosse. Se facesse incontrario si terrebbe malvagio e disubbidiente alle leggi. Or miserabile, cioè degno di misericordia è da stimarsi non chi è oppresso da fame o d'altra cosa tale: ma chi essendo temperato e ornato d'altra virtù, o di parte di lei, nondimeno intorno a queste cose peravventura è travagliato da alcuna calamità. Sicchè farebbe veramente cosa maravigliosa se un uomo tale o libero o servo che egli sia, fosse siffattamente abbandonato, che in una città e repubblica modestamente abitata divenisse in una estrema povertà. Perlaqualcosa il legislator può sicuramente poner questa tal legge d'intorno a questo. Nella città nostra non vi sia niun mendico, e chiunque tenterà a mendicare il vitto con preghiere insaziabili si discacci di piazza da chi tengono cura delle cose venali; e dallo magistrato degli edili si mandi fuori della città; e da tutta la contrada si estermini specialmente dal magistrato de' campi, affine essa sia monda affatto da un tale animale (1). Se il servo o la serva avesse nociuto altrui nella robba o in qualunque cosa, e lo avesse fatto o per

(1) Legge sopra i risarcimenti, che non dipendono da contratto ma dai danni, o dai delitti commessi dai servi, o dalle bestie che ci appartengono. Espone la forza e l'autorità di questa azione.

imperizia, o per alcun immoderato uso, non avendo chi patì il danno data la cagione; il padrone di lui, o sodisferebbe il danno perfettamente, o li darebbe chi avesse commesso il danno. Che se il padrone del servo contendesse essersi fatto per certa commune astuzia ordita tra loro, affine se gli levasse il servo; tratterebbe di colpa di malizia contro a colui, che del servo si lamentasse, e se il convincesse dal condannato riceverebbe duplicato il prezzo del servo terminato dal giudicio: ma se fosse convinto, rifarebbe il danno, e li farebbe il servo. Se il giumento, o il cavallo, o il cane, o alcun' altro animale di casa guasterà alcuna robba del vicino, il padrone dell'animale similmente restituisca il danno. Se alcuno spontaneamente non vorrà testificare, si citi da chi ne ha bisogno di lui, e citato compara in un tempo convenevole, e deponga, come saprà. Ma se dirà di non sapere, con giuramento nominati tre Dei Giove, Apolline, e Temide, affermi di non sapere: e dal giudicio si parta. Chi citato a testificare non venisse, deporrebbe il danno secondo la legge a chi il citò. Se alcuno conducesse per testimonio alcun giudice non direbbe il suo parere nella medesima causa. Sia lecito alla donna libera, se avrà fornito quarant' anni comparere in giudicio così al testificare, come al difendere, anzi sì al trattare, se non avesse marito: ma vivendo il marito sia solamente lecito il testificare. Al servo poi, e alla serva, e a' fanciulli sia lecito

solamente testificare e difendere d' intorno all' omicidio, se daranno un buon mallevadore di dover perseverare fino al dare della sentenza: se peravventura fossero accusati di testimonio falso, e all'uno e all'altro degli avversarii notare a tutto il testificato, o a parte di lui innanzichè i giudici dessero la sentenza, se alcun dicesse, che avessero testificato il falso. Le colpe poi del testimonio falso d'ambidue portate: i magistrati serverebbono scritte; e le darebbono per discernere i testimonii falsi. Se si trovasse alcuno aver detto due volte il testimonio falso, non lo astringerebbe per lo innanzi la legge al testificare: ma se tre volte, in niun modo più li sarebbe lecito. Che se ritrovato tre fiate in falsità, avesse osato di testificare più oltre, da chiunque volesse si mostrerebbe al magistrato; e dal magistrato si darebbe al giudicio, e convincendosi morirebbe. Quando nella lite si frammetteranno false testimonianze, onde chiunque veder potesse, che avesse superato lo avversario, se più della metà de' testimonii fossero condannati; secondo la deposizione di quelli non procederebbe niun giudicio; ma si contenderebbe, se secondo essi testimonii fosse alcuna cosa giudicata ovver nò, affinchè comunque si fosse giudicato, in questo modo ne conseguisse il piato il giusto fine (1). Or concios-

(1) Legge contro i ciarloni e coloro che litigano temerariamen-

siacosachè siano molti beni nella vita degli uomini, in molti di essi sono posti alcuni quasi destini crudeli, i quali li macchiano e imbrattano: ma la giustizia, come non è ella bene agli uomini, avendo rese mansuete tutte le cose umane? e essendo bene una giustizia siffatta, perchè non sarebbe egli bene il servire per avvocato ad alcuno nella lite, e il favorire la causa giusta? essendo queste cose così, la calunnia perversa prese il nome buono dell' arte, la quale afferma di aver ritrovato l' artificio nelle liti, con cui può alcuno superare agevolmente le cose, che sono da farsi, o da dirsi, o essendo la causa onesta ovver turpe, e render vittoriosi chi ella favorisse con sue ragioni, dandosi danari per lo beneficio dell' arte. Questa nella città nostra, o ne sia ella arte o certo essercizio e uso di arte privo, è da attendersi che non nasca: ma volendo il legislatore che si ubbedisca, e non si dicano cose contrarie alla giustizia se ne vada ella ad altra contrada. A coloro che obbedissero si porrebbe silenzio: ma a disubbidienti questa sarebbe la voce della legge. Se paresse che alcun tentasse di vogliere in contrario le forze della giustizia negli animi de' giudici, e fuori dell'oppor-

---

te, contro i calunniatori, falsificatori, impostori, i quali tutti condanna a pena di morte, per estirpare le radici della contagione in una ben costumata città.

tunità muovesse molti litigi, o difendesse chi li si muovesse; lo accuserebbe chiunque volesse di colpa di cattivo giudicio, o di avere avuto altri compagni, e un giudicio tale si agiterebbe appresso a' giudici eletti, e conoscendosi reo, si giudicherebbe se ciò avesse fatto, o per avarizia o per certa contesa. Che se per contesa, certo tempo li prescriverebbono i giudici, nel quale, nè per se, nè per altrui tratterebbe, nè direbbe alcuna causa: ma se per avarizia il peregrino si partirebbe dalla contrada per non dover ritornar mai, e se ritornasse per dover morire. Il cittadino poi ritrovandosi aver ciò fatto per avarizia, perchè cotanto avesse stimato il danaro ad ogni modo se ne morirebbe. Che se si giudicasse, che alcuno per contesa avesse fatto due volte alcuna cosa tale, si condannerebbe a morte.

FINE DELL' UNDECIMO DIALOGO

DELLE LEGGI

SBN 012404

NIHIL OBSTAT

RAPHAEL FORNARI CENSOR THEOL. DEPUT.

IMPRIMATUR

F. D. BUTTAONI M. S. P. S.

IMPRIMATUR

IOSEPH DELLA PORTA PATR. CONSTANTINOP. VICESG

Digitized by Google